

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Schema di disegno di legge di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Articolo 1 *(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)*

Articolo 3 *(Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)*

Amministrazione competente: Ministero dell'istruzione e del merito

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

Articolo 1 *(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)*

Le iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, negli ultimi 5 anni scolastici, confermano la propensione degli studenti e delle famiglie alla scelta di un percorso liceale per oltre il 50% della platea interessata, mentre la scelta degli istituti tecnici si attesta intorno al 30% e quella per gli istituti professionali si conferma in costante calo (dal 14,4% dell'anno scolastico 2019/2020 al 13,1% dell'anno scolastico 2023/2024).

Occorre, dunque, rafforzare l'istruzione tecnica e professionale per rispondere alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, dalla trasformazione tecnologica e digitale in atto.

Il disegno di legge in esame si inserisce nell'ambito della riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa agli istituti tecnici e professionali, di cui agli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e mira a potenziare l'offerta dei servizi di istruzione.

In particolare, il DDL, collegandosi alla riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), introduce il nuovo articolo 25-bis alla Sezione III del Capo III, del sopracitato decreto-legge n. 144 del 2022.

Ciò, al fine di istituire la filiera formativa tecnologico-professionale e di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, senza alterare i traguardi di livello europeo previsti dalle *milestone*

e dai *target* del Piano, e già concordati con la Commissione europea. In tal modo è possibile adeguare i percorsi formativi tecnici e professionali alle nuove necessità socioeconomiche, rafforzando il legame tra offerta formativa e mondo produttivo laddove la progettazione dei percorsi formativi è chiamata ad interagire e fare riferimento alle esigenze emergenti dai distretti e *cluster* tecnologici in cui operano i soggetti che muovono la produzione di beni e servizi e l'economia del Paese.

A tal riguardo, si rende opportuno evidenziare, di seguito, le criticità a tutt'oggi riscontrate, anche alla luce di dati contenuti nel Rapporto annuale ISTAT 2023:

- la percentuale di soggetti in possesso di un titolo di studio secondario superiore resta, ancora, inferiore rispetto alla media europea. Nel 2022, infatti, in Italia, il 63 per cento dei 25-64enni ha almeno un titolo di studio secondario superiore, contro il 79,5 per cento della media Ue27 e l'83,3 per cento della Germania e della Francia. Nella popolazione tra i 25 e i 34 anni, la quota di coloro che hanno conseguito almeno un titolo di studio secondario superiore è più elevata e raggiunge il 78 per cento; tuttavia, anche in questo caso, il valore – superiore solo a quello spagnolo – è di 7,4 punti percentuali inferiore alla media europea, nonostante la crescita di 6 punti tra il 2012 e il 2022;
- la percentuale di soggetti in possesso di un titolo di studio terziario nella fascia 25-64enni rimane inferiore rispetto alla media europea. In tale fascia di età, infatti, anche la percentuale di chi ha un titolo di studio terziario (20,3 per cento) è più bassa della media europea (34,3 per cento) ed è circa la metà di quella registrata in Francia e Spagna (superiore al 41 per cento in entrambi i paesi). Nella fascia 25-34enni, è in crescita la quota dei giovani con un titolo terziario, che tuttavia, nel 2022, è ancora al 29,2 per cento, circa 13 punti inferiore a quella media europea;
- la percentuale di soggetti che prosegue gli studi oppure che è impegnata in altre attività formative, in Italia è pari a quasi un quinto (il 17,6 per cento) dei giovani tra i 25 e i 34 anni (il 9,1 è studente lavoratore), valore questo inferiore rispetto a quello medio europeo (19,2 per cento) e rispetto ai valori osservati in Germania (18,1 per cento), Francia (18,7 per cento) e Spagna (25 per cento). In questi paesi anche le quote degli studenti lavoratori sono sensibilmente più elevate (dal 13,5 per cento della Germania al 15,9 per cento della Spagna).
- la percentuale è ancora bassa, seppur in crescita, con riferimento agli iscritti agli Istituti tecnologici superiori (ITS). Nel 2021/22, infatti, appena il 2,5 per cento (8.366) dei nuovi immatricolati si è iscritto ai corsi terziari non accademici professionalizzanti presso gli ITS. Seppur in crescita negli ultimi anni, si tratta di una quota molto limitata, nonostante gli ottimi sbocchi occupazionali. Infatti, nel 2021 quasi l'80 per cento dei diplomati ITS risultava occupato a distanza di 12 mesi dal conseguimento del titolo, contro il 67,5 per cento rilevato dall'indagine sulle forze di lavoro a uno-tre anni di distanza per la popolazione di 20-34 anni con titolo terziario e non più in formazione. I diplomati di programmi terziari non accademici professionalizzanti, che in Italia corrispondono ai corsi ITS, sono passati dallo 0,2 per mille della popolazione di età 20-29 anni nel 2014

allo 0,8 per mille nel 2020 (da circa 1200 a poco più di 5200 diplomati), ma il livello è ancora molto distante dalla media europea (6,4 per mille) e soprattutto dalla Francia (24,8 per mille).

A questi dati va aggiunta la diffusione del *mismatch*, ossia il «disallineamento tra domanda e offerta», che è un fenomeno sempre più diffuso nel mercato del lavoro italiano. Le aziende cercano una specifica professionalità, ma non riescono a trovarla. Alla base di questo paradosso c'è un sistema formativo ancora poco collegato al mondo del lavoro, che non riesce a creare - nonostante i miglioramenti degli ultimi anni - adeguate forme di orientamento, pratica laboratoriale e, più in generale, di collegamento tra scuola e lavoro. La difficoltà di reperimento risulta direttamente proporzionale al livello di istruzione richiesto - come evidenzia il Rapporto Excelsior relativo al 2022 - passando nel 2022 dal 34% nel caso di figure per cui è richiesto un livello di istruzione minimo al 47% nel caso di lavoratori con una laurea. La difficoltà di reperimento è aumentata di diversi punti percentuali tra il 2021 e il 2022 per tutti i livelli di istruzione. Elevata e decisamente in aumento rispetto agli ultimi anni appare anche la difficoltà di reperimento per i lavoratori a cui si richiede una qualifica professionale (che arriva al 48% nel 2022, +9 punti percentuali rispetto al 2021 e +19 punti rispetto al 2019).

Destinatari (Articolo 1)

Destinatari diretti dell'intervento normativo sono anzitutto gli studenti e il personale docente afferenti ai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, ai percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Con particolare riferimento ai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, il DDL intende ampliare il processo di sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 279, volto a promuovere iniziative finalizzate all'innovazione riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.

In proposito, tenuto conto che il DDL intende rafforzare i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado (non solo quelli tecnici e professionali), nella filiera formativa tecnologico-professionale potranno essere integrati anche le sperimentazioni dei "licei quadriennali", partite nel 2013 e ampliata col PNRR da 100 a 1100 istituti.

Inoltre, il DDL consente alle Regioni e agli Uffici scolastici regionali di stipulare accordi, anche con la partecipazione delle Fondazioni ITS Academy, delle Università, delle istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati, per l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali funzionali alle esigenze specifiche dei territori.

Nell'ambito di tali accordi possono essere anche istituite reti, denominate *campus*, a cui possono afferire soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), Fondazioni ITS Academy, Università, istituzioni AFAM e i predetti soggetti pubblici e privati, tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi quelli che erogano i percorsi sperimentali.

Nel dettaglio, si riportano i seguenti dati, forniti dai competenti Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito:

- Gli ITS Academy presenti sul territorio sono n. 146, correlati a 6 aree tecnologiche considerate "strategiche" per lo sviluppo economico e la competitività del Paese (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
 - Efficienza energetica
 - Mobilità sostenibile
 - Nuove tecnologie della vita
 - Nuove tecnologie per il made in Italy (Servizi alle imprese, Sistema agro-alimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda)
 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
 - Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo
- gli studenti frequentanti percorsi di studio tecnici e professionali presso le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie (A.S. 2022/2023) sono 1.192.090¹;
- i docenti, a tempo indeterminato e determinato, afferenti ai percorsi di cui al punto precedente sono 169.779².

Articolo 3 (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

Comma 1

¹ I dati si riferiscono agli Istituti principali (e plessi) con alunni frequentanti percorsi tecnici e/o professionali. Sono infatti stati esclusi gli alunni frequentanti i percorsi di II livello afferenti ai CPIA (ex serali e sezioni carcerarie) e gli indirizzi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà presso gli istituti statali.

² I dati si riferiscono ai docenti in servizio presso gli Istituti principali statali con alunni frequentanti percorsi tecnici e/o professionali, in quanto non si dispone dei dati sul personale docente distinto per indirizzi di studio; pertanto, nel caso in cui nello stesso Istituto siano presenti sia indirizzi tecnici sia indirizzi professionali, non si può procedere all'individuazione dei dati scorporati. Sono stati esclusi i docenti in servizio presso i corsi serali, le sezioni ospedaliere e le sedi carcerarie. Si precisa altresì che: i dati si riferiscono al personale in servizio al 31/12/2022; per i docenti di ruolo è stata considerata la sede di servizio e non di titolarità; non sono stati computati nel conteggio i docenti di sostegno e gli insegnanti di religione cattolica. Quanto al dato relativo ai docenti a tempo determinato, esso comprende il numero di supplenti annuali e di supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche e non il dato relativo al personale chiamato a svolgere supplenze brevi e saltuarie. Nel caso in cui lo stesso supplente abbia prestato servizio su diverse tipologie di posto, o tipo di supplenza o di livello scolastico, è stato considerato, ai fini del conteggio, una sola volta in corrispondenza del contratto di supplenza più lungo e con il maggior numero di ore.

Il disegno di legge in esame, all'articolo 3, intende riaffermare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, ripristinando l'autorevolezza dei docenti, interviene sui due provvedimenti normativi fondamentali in materia di comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti. Trattasi, nello specifico, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e della legge 20 agosto, 2019, n. 92, recante *"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"*.

Sul punto, preme osservare come la valutazione delle alunne e degli alunni nonché delle studentesse e degli studenti persegue finalità formative volte a far acquisire la consapevolezza che la libertà personale si realizza pienamente nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

La serenità della comunità scolastica è a tutt'oggi è minacciata da frequenti fenomeni di violenza fisica e psicologica, bullismo e aggressività che sono perpetrati da alunni e studenti in danno dei propri compagni e del personale docente.

A seguito di un monitoraggio condotto dal Ministero dell'istruzione e del merito è emerso che da settembre 2022 a maggio 2023 gli episodi di violenza sono stati cinque al mese e che in quasi la metà dei casi erano coinvolti i genitori degli studenti.

I docenti, pertanto, incontrano molteplici difficoltà nell'arginare queste condotte che si manifestano anche tra gli studenti più giovani ovvero frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Tali problematiche possono riassumersi come di seguito.

In danno dei compagni di scuola:

- atti di bullismo rappresentati da parolacce, offese e prese in giro;
- atti di bullismo costituiti da minacce, percosse e danni alle proprie cose;
- atti di prepotenza verbale e fisica;

In danno del personale docente:

- violenze fisiche e verbali cagionate da studenti e da genitori;
- condotte aggressive e minacciose;
- mancato riconoscimento del ruolo educativo svolto dal docente;
- perdita di autorevolezza del personale docente da parte degli studenti.

Solo nell'ultimo anno scolastico, uno studente su cinque ha assistito a scontri aperti tra studenti e professori. Ancora più grave, nel 33% dei casi, si trattava di azioni sistematiche. Sebbene il 70% delle aggressioni sia rimasta sul piano verbale, non si può ignorare il 18% di episodi che hanno comportato contatto fisico, e il 12% in cui si sono verificate entrambe le tipologie di violenza.

È chiaro, pertanto, come queste situazioni di conflitto e di stress, vadano a ripercuotersi sfavorevolmente sul livello degli apprendimenti di tutta la classe e, soprattutto, a svantaggio di quegli studenti che sono solo spettatori di tali accadimenti negativi.

Occorre, quindi, intervenire nell'immediato per ridurre il più possibile questi casi e al fine di consentire alla scuola di tornare ad essere non solo un luogo di apprendimento e di crescita ma, soprattutto, un luogo sicuro a partire dalla scuola secondaria di primo grado. Per una più agevole comprensione del grave fenomeno sopra esposto, si riportano, di seguito, i seguenti dati concernenti gli episodi di violenza che sono stati segnalati dagli uffici scolastici regionali al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nel corso dell'anno scolastico 2022/2023.

N. 27 casi riguardano personale docente, n. 4 casi riguardano operatori scolastici (due di detti episodi coinvolgono anche personale docente) e n. 5 casi riguardano dirigenti scolastici. N. 2 dei n. 36 episodi hanno coinvolto tutto il personale scolastico presente al momento del verificarsi dei fatti.

Con riferimento al grado di istruzione degli istituti coinvolti, si ha notizia di n. 15 episodi verificatisi in scuole secondarie di secondo grado, n. 12 episodi avvenuti presso istituzioni scolastiche del primo ciclo e n. 1 episodio accaduto presso una scuola dell'infanzia. Dei rimanenti non è stata indicata la tipologia di istituto scolastico coinvolto.

Commi 2, 3 e 4

È stato registrato, soprattutto a partire dal periodo post pandemico, un notevole aumento dei casi, non solo di bullismo, bensì di violenza nell'ambito scolastico, sia tra gli studenti sia a danno del personale docente, a dispetto delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. L'attuale assetto normativo e regolamentare in materia di valutazione degli studenti e delle studentesse non sembra mostrarsi efficace.

Destinatari (Articolo 3, commi 1, 2, 3, 4)

Destinatari sono i docenti, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Destinatari ulteriori:

- famiglie;
- istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado;
- associazioni culturali del territorio;
- servizi sociali.

Nel dettaglio, si riportano i seguenti dati:

- N. istituzioni scolastiche statali: 8.136
- N. scuole paritarie: 12.096
- N. alunni frequentanti le scuole statali: 7.150.237
- N. alunni frequentanti scuole paritarie: 817.413
- N. docenti a tempo indeterminato: 709.107 + 9.985 per l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

- N. docenti a tempo determinato 234.178 + 16.797 per l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
- N. unità di Personale educativo a tempo indeterminato: 1.900
- N. unità di Personale educativo a tempo determinato: 533

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell’intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

Articolo 1 *(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)*

L’obiettivo generale dell’intervento regolatorio è quello di creare una “filiera integrata” – orizzontale e verticale – al fine di superare l’attuale frammentarietà dell’offerta formativa e favorire l’orientamento e la transizione al lavoro degli studenti.

L’istituzione della filiera formativa tecnologica-professionale persegue i seguenti obiettivi, così sintetizzabili:

- rispondere alle nuove esigenze culturali, produttive e sociali del Paese;
- realizzare la interconnessione tra l’offerta formativa e il mondo del lavoro;
- ridefinire e ampliare i contenuti dell’offerta formativa che permetta ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico;
- creare dei nuovi percorsi formativi sperimentali, che offrano un aggiornamento delle competenze riguardo alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori;
- attuare una integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell’istruzione e formazione professionale, pur nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione;
- creare dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali nell’ambito della filiera;
- consentire alle regioni di stipulare con gli Uffici scolastici regionali accordi per integrare e ampliare l’offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali in relazione alle specifiche esigenze dei territori;
- consentire l’istituzione di reti, denominate *campus*, sopra descritte;
- semplificare il percorso di accesso dei diplomati quadriennali IeFP agli ITS Academy, anche attraverso un nuovo sistema di valutazione INVALSI.

In particolare, l’intervento regolatorio, nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un’integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli

interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

- l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado. La sperimentazione è espressione dell'autonomia didattica dei docenti, si esplica nella ricerca e nella realizzazione di innovazioni, sul piano metodologico-didattico, degli ordinamenti, delle strutture esistenti e, nel contesto della filiera, è volta, altresì, a realizzare una maggiore integrazione tra esigenze educative, culturali e professionale;
- la possibilità di partecipazione alla filiera anche delle Regioni attraverso i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali. A tal fine, le Regioni possono stipulare con gli Uffici scolastici regionali - anche con la partecipazione degli ITS Academy e di altri soggetti pubblici e privati- accordi per integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali in relazione alle specifiche esigenze dei territori;
- la previsione di accordi di rete, denominati *campus*, al fine di realizzare un'integrazione tra il sistema statale di istruzione e il sistema regionale di istruzione e formazione professionale, favorendo percorsi condivisi e integrati;
- la possibilità per coloro che sono in possesso del titolo di diploma professionale, rilasciato dalle istituzioni formative regionali che partecipano alla sperimentazione quadriennale e i cui percorsi sono validati sulla base degli esiti delle rilevazioni INVALSI, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale;
- la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi sperimentali, e il trasferimento tecnologico.

Articolo 3 (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

Comma 1

L'obiettivo generale dell'intervento regolatorio è quello di aggiornare la disciplina a tutt'oggi vigente sulla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Ciò alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto studenti protagonisti di condotte aggressive e lesive in danno dei docenti. Si rende, pertanto, necessario riaffermare il ruolo educativo svolto dal corpo docente in modo che possa essere garantita una serena convivenza nella scuola pur nel rispetto dell'autodeterminazione individuale.

La scuola, infatti, è il primo luogo di incontro, confronto, condivisione, discussione, socializzazione e crescita degli alunni e delle alunne e degli studenti e delle studentesse.

È nella scuola che si forma la personalità e il pensiero critico ed è la comunità scolastica che deve trovarsi pronta nell'intervenire qualora si riscontrino situazioni di disagio e di emarginazione. Si rende, quindi, necessario intervenire affinché alla scuola siano assicurati gli strumenti opportuni per garantire un ambiente favorevole alla crescita degli studenti e per valorizzare la libertà individuale nel rispetto dei precetti scolastici.

In sintesi, l'intervento in esame persegue i seguenti obiettivi specifici:

- disporre, nella scuola secondaria di primo grado, che la valutazione sia espressa in decimi (lasciando immutata la disciplina della valutazione degli alunni della scuola primaria, che è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico);
- stabilire, nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado, che nel caso in cui la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe deliberi la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- disciplinare, nella scuola secondaria di secondo grado, le conseguenze del conseguimento della valutazione pari a sei decimi nel comportamento prevedendo in tal caso che il Consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Stato;
- valorizzare il voto di comportamento prevedendo l'attribuzione di un credito scolastico.

Comma 2

Preliminarmente, si riporta l'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92: *“Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.”*

Con l'intervento in parola, per le finalità menzionata nella sezione 1, si stabilisce che tra le materie nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, oltre all'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, sia promossa l'educazione “solidale”.

Si riporta, di seguito, il testo del citato articolo 3, comma, come modificato alla luce dell'intervento:

*“Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e **solidale**. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura”.*

Posto che la “cittadinanza attiva” mira a promuovere esperienze significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell'ambiente, con il concetto di “cittadinanza attiva e solidale” si vuole porre l'accento sulla necessità di ricostituire una comunità scolastica ove sia maggiormente sviluppata e percepita la cooperazione tra i giovani per una serena partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. Si rende, infatti, necessario sviluppare un'etica della responsabilità e costruire il senso di legalità, da praticare non solo come scelta di agire in modo consapevole in base ai valori della Costituzione e della convivenza civile, ma anche come impegno a contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla difesa dei beni comuni.

In sintesi, l'intervento persegue i seguenti obiettivi specifici:

- insegnare agli studenti l'importanza di riconoscere l'esistenza di diritti individuali e collettivi, ma anche di doveri che impegnano la responsabilità di ciascuno;
- impartire agli studenti come esercitare pacificamente i propri diritti e come attuare responsabilmente i propri doveri;
- istruire gli studenti sull'importanza di attivarsi nei confronti dei diritti altrui, riconoscendo il valore della solidarietà e della gratuità come parte integrante della propria persona;
- sviluppare le competenze di pensiero critico e il dialogo costruttivo tra studenti in modo che gli stessi possano imparare a esprimere le proprie opinioni in modo rispettoso e a valutare criticamente le questioni sociali ed etiche;
- creare una rete di supporto volta a promuovere la solidarietà sociale mediante il coinvolgimento di famiglie e di organizzazioni esterne al fine di creare una rete efficiente;
- sviluppare progetti di volontariato in collaborazione con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.

Commi 3 e 4

Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 hanno la medesima finalità di cui ai commi 1 e 2: riaffermare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, ripristinando l'autorevolezza dei docenti e restituendo piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.

Il problema che si intende affrontare con l'intervento di cui ai commi 3 e 4 è dato dalla scarsa efficacia del vigente assetto normativo, tale da dover intervenire con nuovi atti regolamentari di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Nello specifico, trattasi del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") e del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 ("Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169").

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento.

Articolo 1 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

- numero di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria superiore attivati;
- numero di accordi stipulati tra Regioni e Uffici scolastici regionali;
- numero di reti, cd. campus, istituite;

- numero di diplomati quadriennali (art. 17, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 226/2005) che accedono ai percorsi degli ITS Academy o sostengono l'esame di Stato presso un istituto professionale, in base alle misure introdotte dal DDL;
- numero di contratti di prestazione d'opera stipulati per l'insegnamento;
- numero di accordi di partenariato stipulati per la coprogettazione dell'attività formativa, l'attuazione dei PCTO e l'attivazione di contratti di apprendistato.

Articolo 3, (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

Comma 1

- numero degli studenti della scuola secondaria di primo grado non ammessi alla classe successiva alla luce di una valutazione del comportamento inferiore a 6/10;
- numero degli studenti della scuola secondaria di primo grado non ammessi all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi a causa di una valutazione del comportamento inferiore a 6/10;
- per le scuole secondarie di secondo grado numero degli elaborati critici in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo in caso di valutazione del comportamento pari a 6/10;
- per le scuole secondarie di secondo grado numero degli studenti non ammessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo alla luce di una valutazione del comportamento inferiore a 6/10;
- numero degli studenti a cui sia riconosciuto il punteggio più alto, nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, in ragione della valutazione del comportamento.

Comma 2

Verifica della diminuzione dei casi di bullismo/violenza nell'ambito scolastico e dell'aumento della percezione del rispetto in ambito scolastico, grazie ad una maggiore attenzione prestata durante le ore di educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

Commi 3 e 4

- Verifica dell'adozione di uno o più regolamenti finalizzati a ripristinare la cultura del rispetto;
- Verifica del rispetto della tempistica di centottanta giorni per la citata adozione;

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe

legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).

Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

Articolo 1 *(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)*

L'opzione zero, pur considerata in sede di valutazione preliminare, non risulta percorribile, poiché per poter implementare efficacemente la filiera occorre derogare a norme di rango primario relative all'accesso agli esami di Stato (articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) e ai requisiti necessari per l'iscrizione ai percorsi formativi degli ITS Academy (articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99).

Articolo 3 *(Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)*

Comma 1

L'opzione zero, pur considerata in sede di valutazione preliminare, non risulta percorribile, poiché per ridurre i comportamenti lesivi in danno del corpo docente e per assicurare la giusta serenità all'interno della comunità scolastica si è reso necessario intervenire nella materia della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Per tale modifica, è fondamentale intervenire con norma primaria per apportare modifiche ai due provvedimenti normativi fondamentali in materia di comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti, vale a dire il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*) e la legge 20 agosto, 2019, n. 92 (*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*).

Comma 2

L'opzione zero, pur considerata in sede di valutazione preliminare, non è stata preferita, poiché si ritiene che, per conseguire gli obiettivi di cui alla sezione 2 sia fondamentale implementare l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale tra i banchi di scuola.

Commi 3 e 4

L'opzione zero, pur considerata in sede di valutazione preliminare, non è stata preferita, poiché si ritiene che, per conseguire gli obiettivi di cui alla sezione 2, sia necessario intervenire con puntuali modifiche all'impianto regolatorio del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*) e del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (*"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai*

sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”).

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*
- *principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*
- *distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Articolo 1 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

La filiera tecnologico-professionale, collegando il sistema formativo alla realtà socioeconomica, intende rispondere alle esigenze del settore produttivo nazionale, anche secondo gli obiettivi del Piano nazionale “Industria 4.0”, e offrire numerose opportunità ai soggetti coinvolti nella formazione (ad esempio, quadriennali del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; stipula di contratti di prestazione d’opera con soggetti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; introduzione dell’apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera; promozione di accordi di partenariato).

A tal riguardo, si sottolinea la rilevanza che un percorso di istruzione e formazione, inserito in un contesto che vede interagire una rete eterogenea multi-livello e multi-attore operante nel settore tecnologico-professionale del Paese, sia in termini di formazione sia più strettamente legata al tessuto industriale e produttivo, può rappresentare ai fini della costruzione di una offerta formativa completa e, soprattutto, adeguata alle esigenze dei territori e delle imprese e ai loro bisogni di personale esperto e qualificato che sappia altresì aprirsi all’aggiornamento e alla riqualificazione lungo tutto l’arco della vita.

L’introduzione di una filiera di istruzione e formazione tecnologico-professionale, comprensiva, al suo interno, di una costante attenzione alla cifra orientativa che guidi gradualmente lo studente alla riflessione sulle scelte formative operate e all’eventuale rimodulazione in itinere delle stesse ai fini della sua futura progressione di carriera, ben risponde alle istanze della *RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2020 relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza*, laddove raccomanda agli Stati membri, fra l’altro, di “*Promuovere partenariati sostenibili per la governance dell’istruzione e formazione professionale, in funzione del contesto nazionale e, ove opportuno, tramite partenariati pubblico-privato. Coinvolgere le parti sociali e tutti i portatori di interessi pertinenti, comprese le istituzioni di istruzione e formazione professionale, le industrie e le imprese di ogni dimensione, i servizi per l’impiego pubblici e privati, i docenti e i*

formatori dell'IFP e i loro rappresentanti, gli organismi intermediari (quali le camere dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le organizzazioni professionali e settoriali), i coordinatori nazionali della garanzia per i giovani, dell'FSE e di altre iniziative dell'UE, il settore delle tecnologie informatiche, i centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale, i cluster, le organizzazioni dei discenti e dei genitori, nonché le autorità locali, regionali e nazionali. Promuovere tali partenariati a livello regionale e settoriale".

Gli studenti avrebbero la possibilità di "percorrere" la filiera con la consapevolezza che il percorso di istruzione e formazione scelto è supportato da un'ampia gamma di fornitori di IfFP in stretta connessione con il mondo del lavoro, che partecipa esso stesso alla rete formativa appositamente costituita garantendo specifici percorsi di apprendimento basati sul lavoro (*work-based learning*) e mirati a far loro acquisire le competenze realmente richieste dalle imprese e a superare in tal modo il complesso fenomeno del *mismatch* fra la domanda e l'offerta di competenze necessarie ad operare in un contesto produttivo in continua evoluzione,

Quanto alle famiglie, spesso disorientate di fronte alla scelta che i propri figli sono chiamati ad affrontare al termine del primo ciclo di istruzione, l'introduzione - fra i potenziali percorsi di studio offerti dal sistema nazionale di istruzione e formazione - di una filiera formativa tecnologico-professionale caratterizzata da percorsi di apprendimento fortemente calati nel mondo del lavoro (PCTO, apprendistato di I e II livello, stage, tirocini ecc.) e che tocca, nel suo secondo segmento, anche l'istruzione terziaria non accademica, potrebbe rivelarsi molto positiva in termini orientativi, potendo essa rappresentare non solo un'opportunità di studio e formazione, ma anche una potenziale garanzia di futura occupabilità dei propri figli.

A supporto di questa possibile percezione vanno altresì gli ottimi risultati emersi dal monitoraggio condotto da INDIRE sui 315 percorsi ITS terminati da almeno un anno al 31 dicembre 2022, erogati da 93 *ITS Academy*, con 8.274 studenti e 6.421 diplomati (il 77,6% degli iscritti).

Dall'analisi dei dati rilevati emerge, infatti, che ad un anno dal diploma l'86,5% degli studenti *degli ITS Academy* che hanno concluso il proprio percorso di studi nel 2022 ha trovato un'occupazione e che, di questa percentuale (pari a 5.556 diplomati), il 93,6% svolge un lavoro coerente con gli studi effettuati.

Distribuzione temporale degli effetti considerati

La filiera formativa tecnologico-professionale è istituita a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025. L'art. 1, comma 2, dell'intervento normativo stabilisce che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 25-bis, comma 7, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, debba essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Gli effetti derivanti dalla proposta normativa sono a lungo e medio termine.

Essi operano da un lato sul versante del raggiungimento di target e milestone PNRR, in coerenza con il disposto normativo dei provvedimenti di attuazione del PNRR medesimo, dall'altro lato, in considerazione della natura quadriennale della filiera formativa in parola, ci si attendono risultati concretamente e sostanzialmente verificabili sia *in itinere*, al volgere del primo anno di tenuta dei corsi, quanto al termine, lungo, del primo ciclo quadriennale.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

Articolo 1 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Possibili benefici derivanti dalla disponibilità di nuove professionalità con competenze adeguate alle esigenze del nostro tessuto produttivo.

B. Effetti sulla concorrenza

Nessun effetto diretto

C. Oneri informativi

Dalla proposta di intervento non derivano nuovi o maggiori oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

N/A

Articolo 3 (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo incrementa l'importanza attribuita al voto del comportamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado, contribuendo a responsabilizzare tali studenti i quali, consapevoli delle conseguenze della propria condotta, dovrebbero essere portati ad avere un atteggiamento più consono al contesto scolastico. Con l'entrata in vigore della norma in questione si dovrebbe assistere all'aumento dell'autorevolezza dei docenti e al miglioramento dell'ambiente scolastico, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra studenti e docenti e personale scolastico. I Benefici attesi sono riconducibili al rafforzamento della cultura di rispetto che sono riscontrabili anche a lungo termine sia a livello individuale che collettivo

4.2. Impatti specifici

Articolo 3 (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

In modo diretto e nel breve periodo non si rilevano effetti diretti.

B. Effetti sulla concorrenza

Nessun effetto diretto

C. Oneri informativi

Dalla proposta di intervento non derivano nuovi o maggiori oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

N/A

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

Si veda quanto rappresentato nella sezione 3.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Articolo 1 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

Soggetti attivi dell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono i competenti Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito unitamente alle regioni quando gli accordi saranno stipulati.

Articolo 3, comma 1 (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

Comma 1

Soggetti attivi dell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono i competenti Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, i dirigenti scolastici e il personale docente.

Comma 2

Soggetti attivi nell'attuazione dell'intervento regolatorio sono i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole superiori di secondo grado

Commi 3 e 4

Soggetti attivi nell'attuazione dell'intervento regolatorio sono le competenti direzioni generali del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (nello specifico, l'Ufficio legislativo), per la cura dell'iter di adozione dei regolamenti.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Articolo 1 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

Il controllo e il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito nonché agli Uffici scolastici regionali. Inoltre, l'art. 25-bis, che si vuole introdurre al decreto-legge n. 144 del 2022, demanda, al comma 2, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione delle modalità di adesione alle reti, le condizioni di avvio, di accesso, di svolgimento dei percorsi sperimentali e l'attività di monitoraggio sullo sviluppo delle filiere formative tecnologico-professionali. In particolare, si specifica che il numero massimo delle istituzioni scolastiche che possono aderire alla sperimentazione è pari al 30 per cento degli istituti tecnici e professionali attivi sul territorio regionale.

Articolo 3 (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

Commi 1 e 2

Il controllo e il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché degli Uffici scolastici regionali

Commi 3 e 4

Il controllo e il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Presidenza della Repubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:

- 1. Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
- 2. L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
- 3. I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
- 4. I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Articolo 1 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

Al fine della predisposizione dell'intervento regolatorio in esame, è stato istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) un Gruppo Ristretto di Lavoro (GRL) della filiera tecnico-professionale.

Sono stati, inoltre, costituiti tre differenti sottogruppi per la predisposizione delle griglie programmatiche EQF relative alle conoscenze, alle abilità e al grado di autonomia-responsabilità richiesti per gli 8 percorsi formativi sperimentali che si intendono promuovere nel campus per l'anno 2024-25.

Ai lavori dei tre sottogruppi sullo sviluppo degli EQF nei tre Licei (o Istituti) hanno collaborato oltre 50 tra docenti universitari, dirigenti scolastici, insegnanti, ed esperti provenienti dal mondo imprenditoriale e associativo. L'esito del lavoro progettuale di questi tre sottogruppi è stata la predisposizione prototipica dei quadri EQF 2,3,4 relativi agli 8 percorsi quadriennali sperimentali che si intendono attivare nei diversi campus per l'anno scolastico 2024-2025, validi anche ai fini delle prove per gli esami di Stato.

Le proposte sono state altresì oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali in due apposite riunioni presso il Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito, svoltesi nei giorni 8 giugno 2023 e 5 settembre 2023.

Articolo 3 (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

Comma 1

In questa fase non si è ritenuto necessario avviare le consultazioni, rinviandone lo svolgimento alla fase di attuazione del presente intervento.

Commi 2, 3 e 4

Non si è ritenuto di dover avviare consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

Articolo 1 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

L'ipotesi normativa è frutto di interlocuzione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, la competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e l'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito. L'elaborazione dell'intervento è stata preceduta, oltre che dai lavori del Gruppo di lavoro istituito presso il MIM, anche da un costante confronto con le singole regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, le strutture centrali e periferiche del MIM, eminenti personalità del mondo accademico.

Articolo 3 (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

Commi 1, 2, 3 e 4

Le ipotesi normative sono frutto di interlocuzioni tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e l'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito.